

Coordinamento dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dell'Emilia Romagna



Bologna
Ferrara
Forlì-Cesena
Modena
Parma
Piacenza
Ravenna
Reggio Emilia
Rimini

Editore: *Coordinamento dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili dell'Emilia Romagna.*
Direttore responsabile: *Cinzia Borghi*

UN NUOVO STRUMENTO DI INFORMAZIONE PER UN NUOVO COORDINAMENTO

di Alessandro Clò – Presidente Coordinamento degli ODCEC dell'Emilia Romagna

Pochi mesi erano trascorsi dalla nascita dell'Albo Unico che, dopo aver salutato il "vecchio" Coder, non più in linea con la nuova realtà professionale, e le nuove esigenze nel frattempo sorte, si è deciso di costituire il Coordinamento degli ODCEC dell'Emilia Romagna. Al Coordinamento aderiscono, su base volontaria, tutti gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della nostra Regione, con l'intento di confrontarsi, analizzare congiuntamente problemi organizzativi e specifici della Categoria, individuare soluzioni comuni che possano contribuire a semplificare lo svolgimento dell'attività professionale dei Colleghe iscritti ai diversi Ordini. A guidare il Coordinamento è chiamato, con turnazione annuale, uno dei Presidenti locali: il primo è stato il Collega Gustavo Ravaioli di Forlì (Vicepresidente Gian Luca Bandini di Ravenna), cui si deve il difficile compito di aver fatto "partire" il progetto; pochi giorni fa, scaduto il relativo mandato, a succedergli è stato indicato il sottoscritto (Vicepresidente Carleugenio Lopedote di Piacenza). Il primo segno tangibile della collaborazione tra gli Ordini è proprio la Newsletter, di cui il numero "zero" vede oggi la luce dopo che il progetto

era stato impostato già da diversi mesi. La Newsletter rappresenta un nuovo strumento di informazione per un nuovo Coordinamento, che mi auguro riuscirà a presentare un valore aggiunto rispetto alla quantità di riviste che si accumulano quotidianamente sulla nostra scrivania, in ufficio, pronte spesso a passare direttamente dal cellophane alla carta da riciclo. L'obiettivo non è, né vuole essere, quello di fornire contributi scientifici per i quali non mancano certo validissimi strumenti a disposizione di ciascuno di noi. Piuttosto, si cercherà di analizzare prassi locali o sentenze che spesso non trovano spazi di pubblicazione o infine utili esperienze che, se replicate nelle altre realtà, potrebbero semplificarci la vita lavorativa. Già in questo numero, il confronto tra alcune "prassi" di Tribunali Fallimentari della Regione costituisce un "assaggio" della direzione verso cui ci si intende muovere. Nei prossimi mesi si cercherà di completare il panorama, e di estendere l'indagine anche ad altri settori. Naturalmente qualsiasi contributo, suggerimento o critica sarà, più che ben accetto, assolutamente fondamentale affinché il progetto possa continuare a crescere.

Pagina a cura dell'Ordine di Modena

Intervista con la Dott.ssa Eleonora De Marco, Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Modena - Risposte fornite dai G.D. del Tribunale

Domanda - Giudizio di legittimità e di merito del Tribunale nella valutazione dell'ammissibilità della domanda di concordato preventivo.

Risposta – "Il sindacato del tribunale è limitato al controllo di legittimità della proposta concordataria, ovvero di regolarità formale e di corretta allegazione ex art. 161 LF; da ciò discende la responsabilità civile, disciplinare e/o penale del professionista " attestatore della fattibilità."

Domanda - Suddivisione dei creditori in classi ex art. 160 L.F. e trattamento dei creditori privilegiati: l'ammissibilità del pagamento in percentuale è limitata ai creditori muniti di privilegio speciale o anche a quelli muniti di privilegio generale?

Risposta – "L'unico vincolo riscontrabile nel dato normativo- salva la corretta formazione delle classi- è nell'art. 160, Il comma, Legge fallimentare."

Domanda - Quale è la Sua opinione in materia di concessione abusiva del credito alla luce dell'attuale giurisprudenza di merito e di legittimità ?

Risposta . "Non si sono ancora formati, dopo la riforma (ancora troppo recente per il giudicato penale), orientamenti giurisprudenziali circa il " restringimento" dell'area di operatività dell'art. 218 LF per effetto del nuovo art. 67 lett.d) Legge fallimentare."

Pagina a cura dell'Ordine di Piacenza

Intervista con il Dott. Giuseppe Bersani – Giudice Delegato fallimenti Tribunale di Piacenza

Domanda - Giudizio di legittimità e di merito del Tribunale nella valutazione dell'ammissibilità della domanda di concordato preventivo.

Risposta – "Precisando che si tratta di opinioni personali che non vincolano in alcun modo l'Ufficio, ritengo che il Tribunale possa compiere un giudizio di ammissibilità della proposta sia in sede di ammissibilità che in fase di omologa. In tal senso si veda la sentenza del Tribunale di Piacenza del 1/7/2009 di cui sono estensore - Presidente Tucci - in cui viene chiarito il mio pensiero."

Domanda - Suddivisione dei creditori in classi ex art. 160 L.F. e trattamento dei creditori privilegiati: l'ammissibilità del pagamento in percentuale è limitata ai creditori muniti di privilegio speciale o anche a quelli muniti di privilegio generale?

Risposta – "Ritengo che pienamente condivisibile il provvedimento del Tribunale di Milano pubblicato sul n. 4 del fallimento e probabilmente anche il Tribunale di Piacenza si adeguerà a tale giurisprudenza. Ritengo che la suddivisione dei creditori in classi - in alcuni casi - sia obbligatoria in presenza di interessi non omogenei. Per quanto riguarda il pagamento dei creditori privilegiati rimando al provvedimento che allego ove ho già affrontato il problema."

Domanda - Quale è la Sua opinione in materia di concessione abusiva del credito alla luce dell'attuale giurisprudenza di merito e di legittimità?

Risposta - "Ritengo possibile procedere all'inizio di cause per risarcimento danni da parte delle aziende fallite quanto la concessione del credito sia avvenuta in violazione dei parametri della banca d'Italia.

A mio avviso sussiste una legittimazione del curatore sia per il danno subito dai creditori (nonostante le sezioni unite e ciò per effetto della possibilità del curatore di costituirsi parte civile nel procedimento penale. in tal senso richiamando la sentenza del Tribunale di Brescia ove sono stati condannati i vertici delle principali banche italiane) sia per il danno diretto subito dalla procedura. Un tale ultimo senso ho autorizzato l'inizio di numerosi giudizi in una procedura concorsuale ove si configuravano i presupposti indicati."

TRIBUNALE DI PIACENZA

FALLIMENTI DICHIARATI ANNO 2008

SPA 1 SRL 27 SOC.COOP. 2 SNC 3 INDIV.3 TOT.36

TIPOLOGIE ATTIVITA'

COMMERCIO INGROSSO MINUTO	13
SERVIZI (pulizie, trasporti c/terzi)	9
EDILIZIA	8
IMMOBILIARE	1
IND. MECCANICA E UTENSILI	5
TOTALE	36

TRIBUNALE DI PIACENZA

FALLIMENTI DICHIARATI 1° TRIMESTRE 2009

SPA 1 SRL 10 SOC.COOP. 0 SNC 0 INDIV.1 TOT.12

TIPOLOGIE ATTIVITA'

COMMERCIO INGROSSO MINUTO	3
SERVIZI (pulizie, trasporti c/terzi)	3
EDILIZIA	4
IMMOBILIARE	0
IND. MECCANICA E UTENSILI	2
TOTALE	12

CONCORDATI PREVENTIVI AMMESSI AL 1° TRIMESTRE 2009

SPA 1 SRL 1 SOC.COOP. 0 SNC 0 INDIV.1 TOT. 3

TIPOLOGIE ATTIVITA'

COMMERCIO INGROSSO MINUTO 1	INDUSTRIA ALIMENTARE 1	TOTALE 2
-----------------------------	------------------------	-----------------

Pagina a cura dell'Ordine di Ravenna

Intervista con il Dott. Roberto Sereni Lucarelli, Giudice Delegato fallimenti Tribunale di Ravenna.

Domanda - Giudizio di legittimità e di merito del Tribunale nella valutazione dell'ammissibilità della domanda di concordato preventivo.

Risposta - "L'approccio di sistema della riforma porta ad escludere categoricamente che il controllo giudiziale del Tribunale si debba limitare ad una mera verifica del controllo delle maggioranze ex art 177 L.F, ma che al contrario, al Collegio spetta un controllo privo di contenuto meramente formale, ma finalizzato all'accertamento della persistenza di tutte le condizioni di ammissibilità e quindi di fattibilità del concordato. Esame condotto non solo sulla documentazione prodotta dalla ricorrente, ma sulla base di tutta l'attività di verifica compiuta su impulso dei commissari, del Giudice Delegato, dopo la presentazione del ricorso e successiva al decreto di ammissione alla procedura. Il contenuto stesso dell'art. 180 L.F., nella successiva fase dell'omologa, prevede la possibilità per ogni interessato di fare eccezioni processuali e di merito, anche non rilevabili d'ufficio, che non sarebbero giustificabili se il Tribunale fosse privo dei poteri di controllo sul merito. La previsione preventivo, sommariamente accertata all'atto del giudizio di ammissibilità ex art. 163 L.F. effettuato attraverso la documentazione di parte, depositata con il ricorso. La vera novità della disciplina del concordato preventivo è da ricondursi, infatti, alla necessità che il piano, sul quale la proposta deve basarsi (a norma dell'art. 160 e quindi a pena di inammissibilità ex art. 162), sia finalizzato alla soddisfazione dei crediti, previa eventuale ristrutturazione dei rapporti obbligatori (ancora una volta perché lo prevede l'art. 160). Esso, però, non è riducibile ai soli risultati soddisfattori che il debitore si propone (e propone ai creditori), ma deve - perché possa qualificarsi come piano e cioè come strumento di razionale utilizzazione di risorse già disponibili o di cui si ritiene di poter disporre in un dato periodo di tempo, in modo da conseguire i fini che si intendono raggiungere - predeterminare anche i mezzi, i modi ed i tempi di realizzazione di quei risultati (nella congruità dei mezzi programmati rispetto ai risultati da raggiungere sta la sua fattibilità, espressamente prevista dall'art. 161 quale oggetto della attestazione del professionista, in relazione alla quale è da ritenere che non la espunga dai presupposti di ammissibilità del concordato, trattandosi di una caratteristica intrinseca del piano). Ora, se si guarda ai risultati di cui il piano deve prevedere il raggiungimento, sembra si possa fondatamente dubitare che essi possano genericamente consistere in una indeterminata possibilità di soddisfazione dei crediti (se di tutti o anche solo di una parte di essi è altra questione che ora non è possibile affrontare), che il piano cioè possa limitarsi a configurare le forme attraverso cui si perverrà alla soddisfazione dei crediti, senza contenere previsioni anche in ordine alla misura (oltre che ai tempi) della soddisfazione di ciascun credito. In tal senso depongono (oltre al concetto stesso di piano e tralasciando la considerazione che la misura della soddisfazione, coincidendo a contrario con la misura della esdebitazione dell'imprenditore debitore, assume rilevanza con riguardo ai coobbligati, fideiussori ed obbligati in via di regresso, i quali non si esdebitano, ma la cui responsabilità non può eccedere il credito residuo) le previsioni normative che:

- impongono una misura minima di soddisfazione dei crediti prelatizi (art. 160 comma 2 primo periodo);
- vietano di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione (art. 160 comma 2 ultimo periodo);
- vietano di differenziare il trattamento dei creditori aventi posizione giuridica ed interessi economici omogenei (art. 160 comma 1 lett.c e d).

Poiché tali previsioni integrano altrettanti presupposti di ammissibilità del concordato la cui ricorrenza deve essere verificata sin dalla fase di ammissione e poiché simile verifica implica la confrontabilità dei trattamenti riservati ai singoli crediti, è da ritenersi che in ogni caso (quali che siano le forme di soddisfazione pianificate, anche diverse dal pagamento) il piano e la proposta su di esso basata debbano consentire la individuazione, in termini percentuali rispetto all'entità del credito (gli unici, mi pare, che garantiscano omogeneità e quindi confrontabilità), della misura della soddisfazione proposta per ogni singolo credito. Anche laddove tale misura non sia espressa, essa deve potere essere desunta dalle previsioni del piano."

Pagina a cura dell'Ordine di Ravenna

Domanda - Suddivisione dei creditori in classi ex art. 160 L. F. e trattamento dei creditori privilegiati: l'ammissibilità del pagamento in percentuale è limitata ai creditori muniti di privilegio speciale o anche a quelli muniti di privilegio generale ?

Risposta - "L'art 160 comma 2 L.F. come novellato dal Dlgs 169/07 e la transazione fiscale introdotta con la riforma delle Legge Fallimentare ex art. 182 ter prevedono espressamente la possibilità di pagare i creditori privilegiati in % sull'ammontare del credito ammesso. Il testo normativo non limita il pagamento in % previsto per i creditori privilegiati ai soli privilegiati speciali e dunque, e' ammissibile, nella procedura di concordato, il pagamento in % per i creditori aventi privilegio generale. Il pagamento in % dei creditori privilegiati sara' ammissibile qualora siano soddisfatte le altre condizioni previste dal legislatore nei medesimi art 160 comma 2 (per tutti i crediti privilegiati) e 182 ter (per i crediti oggetto di transazione fiscale) :

-soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale (art. 160 comma 2);

-il trattamento stabilito per ciascuna classe di appartenenza del credito non puo' avere l'effetto di alterare le cause legittime di prelazione (art. 160 comma 2);

-percentuale di pagamento, tempi ed eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore (art. 182 ter)."

Domanda - Quale è la Sua opinione in materia di concessione abusiva del credito alla luce dell'attuale giurisprudenza di merito e di legittimità ?

Risposta - "La nuova disciplina fallimentare, piuttosto che un affievolimento dei doveri di comportamento della banca, evidenzia la necessita' di maggiore rigore e trasparenza nella concessione del credito. Verifica dei piani industriali che evidenzino equilibrio tra utili sperati e interessi aggiuntivi connessi all'erogando finanziamento, previsione di cash flow sufficiente alla restituzione della linea capitale sono alcuni degli elementi chiave di verifica nella fase di erogazione del credito. Il finanziamento concesso quando l'imprenditore si trova in palese incapacita' nel continuare la propria attività imprenditoriale ed in palese stato di insolvenza arreca pregiudizio in primis all'impresa stessa che resta sul mercato aggravando il proprio deficit, quindi ai creditori sociali che vedono affievolite le proprie garanzie di recupero del credito ed agli eventuali terzi che sul patrimonio dell'impresa non possono più realizzare le proprie pretese. Vero è che l'evoluzione normativa del diritto fallimentare ha privilegiato il ceto bancario introducendo l'esenzione dalla revocatoria per gli atti posti in essere a favore del rilancio e la necessita' di valutazione dell'elemento soggettivo. Tuttavia l'intento del legislatore non sembra quello di voler escludere la rilevanza di comportamenti meramente colposi, circoscrivendo l'area del ricorso abusivo al credito ai soli comportamenti di cui e' dimostrabile il dolo. Di regola concessione abusiva e' sempre accompagnata dalla consapevolezza degli effetti pregiudizievoli e degli intenti egoistici dell'autore. La stessa Suprema Corte (Cass. Civ. 16/2/ -28/3/06 n. 7029) riconosce la responsabilita' della banca per concessione abusiva di crediti, qualificandola come responsabilita' da fatto illecito. Il problema aperto e discusso riguarda la legittimazione del curatore a far valere l'azione di responsabilita' per abusiva concessione del credito. Se da un lato la citata sentenza della Suprema Corte nega al Curatore l'iniziativa non riconoscendo all'azione risarcitoria lo status di azione di massa ex art. 240 L.F. (non rinvenendone i principi della universalità e della concorsualità fondanti l'azione di massa), dall'altro delinea il tipo di azione che la procedura potra' intraprendere: il Curatore potra' agire per ottenere il riconoscimento del danno conseguente alla concessione abusiva del credito. Il danno di cui si parla, per essere risarcito, dovra' essere diretto ed immediato. L'azione che il curatore puo' far valere nel fallimento e' dunque rivolta a rimuovere una lesione patrimoniale subita dall'impresa e ed il danno arrecato sulla garanzia patrimoniale che la stessa offre ai creditori sociali. Parte della dottrina ha commentato la fattispecie del fatto colposo dell'imprenditore destinatario del finanziamento osservando che e' l'imprenditore che prende l'iniziativa, formula la domanda, fornisce la documentazione e si arricchisce nell'operazione di finanziamento. A parere del sottoscritto il comportamento dell'imprenditore potra' rilevare unicamente laddove questi abbia posto in essere un comportamento finalizzato ad ingannare la banca circa la consistenza della reale situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa. Non basta la semplice domanda di finanziamento ad integrare il fatto colposo dell'imprenditore: la domanda costituisce unicamente un invito all'istituto di credito affinché esamini, valuti e, quindi, in piena autonomia decisionale, deliberi in merito all'erogazione del credito richiesto."

Pagina a cura dell'Ordine di Reggio Emilia

Intervista con il Dott. Luciano Varotti giudice delegato fallimenti Tribunale Reggio Emilia

Domanda - Giudizio di legittimità e di merito del Tribunale nella valutazione dell'ammissibilità della domanda di concordato preventivo.

Risposta – “Nella sostanza fino ad ora nel tribunale di Reggio Emilia tutti i concordati presentati sono stati accettati; il Tribunale, infatti non entra nel merito della proposta. Vigente la precedente formulazione legislativa la preparazione del giudice doveva essere maggiormente tecnica e contabile di modo da potere verificare, ad esempio, la correttezza delle valutazioni degli immobili, il mantenimento e/o la mancata svalutazione dei crediti o della valorizzazione dei beni mobili. Vigente la precedente formulazione normativa, vi erano sostanzialmente due indirizzi di comportamento da parte dei giudici; un primo che sindacava le valutazioni operate; un secondo che invece in prima battuta tendeva ad approvare il concordato rimandando al commissario giudiziale l'analisi tecnica e dettagliata dei valori esposti. In base alla nuova normativa l'istante deposita anche una relazione attestativa e il Giudice sostanzialmente non entra nel merito. Secondo taluni orientamenti compito del giudice è solamente prendere atto di quanto depositato e attestato, secondo altri orientamenti invece è necessario un vaglio. Ad oggi a Reggio Emilia i concordati sono stati tutti accettati in quanto erano tutti stati redatti in modo sostanzialmente corretto con attestazioni che riportavano un percorso logico coerente. In verità perlomeno un caso era accompagnato da una relazione davvero troppo stringata e non esplicativa; anche in tale caso c'è stata ammissione (sarà il commissario a vagliarlo ed eventualmente bocciarlo in seconda battuta) ma l'orientamento per il futuro sarà indubbiamente quello di non ammettere le istanze accompagnate da relazioni attestative delle quali il giudice non condivida il percorso logico sottostante.”

Domanda - Suddivisione dei creditori in classi ex art. 160 L.F. e trattamento dei creditori privilegiati: l'ammissibilità del pagamento in percentuale è limitata ai creditori muniti di privilegio speciale o anche a quelli muniti di privilegio generale ?

Risposta – “L'orientamento del tribunale di Reggio Emilia è che l'ammissibilità del pagamento in percentuale sia estendibile anche al titolare di privilegio generale.”

Domanda - Quale è la Sua opinione in materia di concessione abusiva del credito alla luce dell'attuale giurisprudenza di merito e di legittimità ?

Risposta - “Non è frequente, nell'applicazione pratica, che si realizzi la fattispecie ed è in ogni caso di difficile dimostrazione, trattandosi il più delle volte di “ingenuità” da parte delle banche che perseguono nella concessione di extrafidi ignorando la condizione di insolvenza. Il caso maggiormente frequente vede le banche che, una volta venute a conoscenza dello stato di insolvenza, richiedono una ulteriore garanzia al cliente che, per esempio, sta utilizzando un ammontare eccedente il fido concesso; tale ulteriore garanzia viene rilasciata dai soci favore dell'istituto senza che questo comporti nessun tipo di vantaggio per la società (diminuzioni di tasso ecc.) realizzando un'operazione a titolo gratuito revocabile ex art. 67 n.ro 4. E' possibile assistere inoltre all'interruzione “brutale” del credito, non a fronte di insolvenza ma di un mancato accordo tra banca e cliente: l'istituto richiede il rientro (la qual cosa rientra nella facoltà dello stesso essendo un libero rapporto bilaterale) ma non concede al cliente un tempo congruo per operare il rientro ed evitare, così, per esempio, l'iscrizione dell'ipoteca. In conclusione non è frequente il presentarsi della fattispecie del ricorso abusivo al credito.”

Regolamento uso Sigillo personale

REGOLAMENTO SULL'USO DEL SIGILLO PERSONALE IDENTIFICATIVO DEGLI ISCRITTI ALL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in data 1/10/2008

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

VISTO

l'art. 5, comma 4, del Codice deontologico della professione approvato dal Consiglio Nazionale in data 9 aprile 2008, secondo il quale l'uso del sigillo professionale è disciplinato da apposito regolamento del Consiglio Nazionale;

l'art. 29, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, che attribuisce al Consiglio Nazionale la potestà regolamentare in materia di tenuta dell'Albo;

ha emanato il seguente

REGOLAMENTO

sull'uso del sigillo personale identificativo degli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

ART. 1 DEFINIZIONI

Si applicano al presente Regolamento le definizioni contenute nel Codice deontologico della Professione.

ART. 2 ISTITUZIONE DEL SIGILLO PROFESSIONALE

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha adottato un timbro-sigillo personale identificativo (di seguito "**sigillo**") degli atti di redatti dagli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nell'esercizio dell'attività professionale.

ART. 3 FINALITÀ

L'adozione del sigillo da parte del professionista è facoltativa ed è diretta a tutelare l'affidamento del pubblico, assicurando ai terzi la provenienza dell'atto.

ART. 4 TITOLARITÀ DEL SIGILLO

Il sigillo è di proprietà esclusiva dell'Ordine territoriale cui è iscritto il professionista. L'Ordine territoriale ne cura la realizzazione e lo rilascia, concedendone l'uso, all'iscritto nell'Albo dei Dottori commercialisti e agli Esperti Contabili che lo richieda. Il sigillo non può essere fatto eseguire né dai singoli iscritti nell'Albo né da terzi. L'Ordine vigila sul corretto utilizzo del sigillo; in ogni caso non è responsabile dell'eventuale utilizzo improprio dello stesso.

ART. 5 RICHIESTA DI CONCESSIONE IN USO

Il sigillo è rilasciato dall'Ordine territorialmente competente su richiesta dell'iscritto. All'atto di richiedere il sigillo l'iscritto nell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili dichiara, in forma scritta, di:

- (a) non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità con l'esercizio della professione previste dall'Ordinamento Professionale e dal Codice Deontologico;
- (b) conoscere, accettare ed osservare incondizionatamente le norme previste dal presente Regolamento;
- (c) restituire immediatamente il sigillo qualora insorgano condizioni di incompatibilità, sospensione, decadenza o cancellazione e, comunque, a semplice richiesta del Consiglio dell'Ordine nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali.

ART. 6 ARCHIVIO DEL SIGILLO

Presso ciascun Ordine territoriale è istituito l'Archivio del Sigillo. L'Archivio raccoglie le schede relative agli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e agli Esperti Contabili assegnatari del sigillo. Ogni scheda deve indicare:

- (a) le generalità del richiedente;
- (b) l'indicazione del titolo professionale di "Dottore Commercialista", "Ragioniere Commercialista" o di "Esperto Contabile", a norma del combinato disposto degli art. 39 e 61, comma 6, del d.lgs. n. 139 del 2005;
- (c) la data della richiesta e del rilascio del sigillo;
- (d) l'impronta del sigillo (e del duplicato ove esistente);
- (e) eventuale impronta a secco di cui all'art. 8, ultimo comma, del presente Regolamento;
- (f) la firma dell'assegnatario per esteso ed abbreviata, quale appare sui documenti in cui è apposto il sigillo;
- (g) le operazioni di cui agli artt. 9 e 10 del presente Regolamento.

ART. 7 SPESE

Regolamento uso Sigillo personale

L'Ordine territoriale stabilisce l'entità del contributo da versare a titolo di rimborso delle spese vive sostenute per la realizzazione del sigillo e degli eventuali duplicati. Tale contributo è versato dall'iscritto nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili all'atto della presentazione all'Ordine della domanda di rilascio del sigillo.

Il sigillo deve essere custodito diligentemente e utilizzato personalmente ed esclusivamente dal legittimo detentore, congiuntamente alla sua firma autentica, sui soli atti qualificanti l'attività professionale. L'iscritto nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili non può utilizzare sigilli professionali diversi da quello realizzato e consegnatogli dall'Ordine ai sensi del presente Regolamento. I legittimi detentori del sigillo possono utilizzare una impronta a secco che riproduce il sigillo, ottenuta per pressione, purché tale impronta sia depositata presso l'Archivio del Sigillo tenuto dall'Ordine. In tal caso, l'impronta a secco può essere realizzata anche direttamente a cura e spese dell'iscritto.

ART. 9 SMARRIMENTO E FURTO

In caso di smarrimento o furto del sigillo, l'iscritto nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili deve farne denuncia all'Autorità di Polizia e darne avviso all'Ordine con lettera raccomandata da spedirsi entro tre giorni lavorativi allegando copia della predetta denuncia. L'Ordine, accertata la regolarità della documentazione prodotta e su richiesta dell'iscritto, rilascia un duplicato del sigillo, contro pagamento da parte dell'iscritto delle relative spese. Il duplicato è contraddistinto dalla lettera D apposta sull'impugnatura. Qualora il sigillo originale sia rinvenuto, il duplicato non può più essere utilizzato e deve essere restituito all'Ordine senza indugio, che provvederà a custodirlo nell'archivio del sigillo o, previa deliberazione del Consiglio dell'Ordine, alla distruzione nelle forme ritenute più idonee dal Consiglio stesso.

ART. 10 RESTITUZIONE

Il sigillo deve essere restituito senza indugio all'Ordine proprietario, che ne rilascia ricevuta, nei seguenti casi:

- a) trasferimento dell'iscritto ad altro Ordine;
- b) cancellazione dall'Albo, con o senza contestuale iscrizione all'Elenco speciale;
- c) provvedimenti disciplinari di sospensione e di radiazione deliberati dal Consiglio dell'Ordine.

In caso di decesso del legittimo detentore del sigillo, l'Ordine provvede a formulare richiesta di restituzione del sigillo agli eredi. In caso di mancata restituzione del sigillo, ovvero di tardiva restituzione dello stesso senza giustificato motivo, nei casi previsti dal presente Regolamento, l'iscritto all'Ordine è sottoposto a procedimento disciplinare. Il sigillo restituito è conservato per 10 anni presso l'Archivio del sigillo tenuto dall'Ordine; decorso tale periodo il sigillo viene distrutto.

Il sigillo può essere apposto dall'iscritto nell'Albo soltanto congiuntamente alla propria firma. Il sigillo può essere apposto soltanto sugli atti qualificanti l'attività professionale.

ART. 12 FORMA, STRUTTURA E DITATURA DEL SIGILLO

Il sigillo è un timbro di struttura metallica, di formato circolare, realizzato per l'impiego con inchiostri indelebili. La sua impronta ha diametro esterno di 30 millimetri. Due cerchi concentrici distanziati 9,7 millimetri delimitano una fascia anulare periferica in cui sono riportate due scritte su righe parallele concentriche:

- a) nella riga anulare più esterna è riportata la scritta: **"ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ... (nome della città dell'Ordine)";**
- b) nella riga anulare sottostante è riportata la scritta: **"NOME COGNOME – DOTTORE COMMERCIALISTA" ovvero "NOME COGNOME – RAGIONIERE COMMERCIALISTA"** (per gli iscritti nella sezione A dell'Albo) **oppure ESPERTO CONTABILE** (per gli iscritti nella sezione B dell'Albo), ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 139

del 2005, nonché il **N. ... ALBO** (numero di iscrizione all'Albo). Qualora l'iscritto nell'Albo possieda contemporaneamente il titolo professionale di "dottore commercialista" e di "ragioniere commercialista", sarà in sua facoltà chiedere ed ottenere il rilascio del sigillo con l'indicazione di uno dei due titoli professionali. Nel disco centrale del diametro di 11 millimetri è riportato il logo del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili. Tutti i caratteri hanno altezza compresa fra 2 e 2,5 millimetri.

ART. 13 RESPONSABILITÀ

L'apposizione del sigillo sugli atti è di esclusiva responsabilità del legittimo detentore, senza che possa derivarne responsabilità alcuna per l'Ordine che ha rilasciato il sigillo. L'iscritto nell'Albo è tenuto a utilizzare il sigillo in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento. In caso di violazioni, l'iscritto è sottoposto a procedimento disciplinare.

ART. 14 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° novembre 2008.

Gli Ordini territoriali i quali, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, non abbiano emanato alcun regolamento in materia di sigillo professionale, curano la realizzazione dei sigilli degli iscritti che ne facciano richiesta entro il 31 marzo 2009. Gli Ordini territoriali i quali, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, abbiano adottato un regolamento in materia di sigillo professionale, provvederanno a conformarsi alle disposizioni del presente Regolamento entro il 31 dicembre 2009.

LA V@CE DEGLI ORDINI

Mandate la vostra e-mail a ordinier@libero.it

Con la Newsletter degli ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili dell'Emilia Romagna desideriamo dare voce ai professionisti, pubblicando le opinioni ed i suggerimenti che ci arriveranno in Redazione.

Scriveteci per proporci i temi da trattare e le domande da sottoporre ai nostri interlocutori.

Vi ringraziamo fin da ora per la Vostra importante collaborazione.



SOMMARIO

Presentazione	Pagina 1
Dall'Ordine di Modena	Pagina 2
Dall'Ordine di Piacenza	Pagina 3
Dall'Ordine di Ravenna	Pagina 4
Dall'Ordine di Reggio Emilia	Pagina 6
Regolamento uso sigillo personale	Pagina 7

Newsletter Coordinamento Emilia - Romagna

n.1 Luglio 2009

Autorizzazione Tribunale di Bologna n. 7768 del 24/07/2007
Periodico mensile

Spedito dal sito www.dottcomm.bo.it

Editore: Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili dell'Emilia Romagna.

Direttore responsabile: Dott.ssa Cinzia Borghi

Redazione: Fondazione dei Dottori Commercialisti
di Bologna, Via Farini 14 - 40124 Bologna

E-mail: info@fondazioneidottcomm-bo.it

Composizione: Tipolitografia Musiani
via Cherubini 2/A - 40141 Bologna

Ogni articolo firmato esprime esclusivamente il pensiero di
chi lo firma e pertanto ne impegna la responsabilità
personale.